

Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
Palazzo Linetti – Calle Priuli 99  
30121 Venezia  
corr.dinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 2  
Laveder Enrico  
Tel. 335-7255074

PROT. 0022019 /2018

24.2.2018

**OGGETTO:** richiesta di ampliamento in ambito della zona a tessuto insediativo omogeneo produttivo organizzato Z.T.I.O. 4.1 (Lottizzazione artigianale "Rover" e progetto di ampliamento del fabbricato artigianale ditta MENON SRL

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 19607 in data 12/11/2018, con cui è stato convocato in data 23/10/2018, presso le vs. sedi, la Conferenza dei Servizi decisoria in merito alla richiesta per la realizzazione di un ampliamento del fabbricato sito nel terreno censito con i mappali 1091, 1471, 1505, 1507, 1563 e 715 (del Fg. 10 di Possagno) presentata dalla Ditta Menon srl, si comunica che con protocollo 16426 del 14/09/2018 (di cui si allega copia) è stata già rilasciata alla ditta richiedente l'autorizzazione per la compatibilità idraulica delle opere di cui si ribadisce la validità.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion  
Direttore



Allegati: copia autorizzazione prot. 16426/18 Menon srl  
Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua  
Istruttore Mereu ing. Gabriele  
N. pratica 69798 PB/LP/PP/TF/gm/nc



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
PIAVE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui autorizzazione della Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Treviso - Ufficio Territoriale di Montebelluna - N. 82394/2014 del 01/08/2014."

COPIA

Menon Srl  
Via Rover 26/ 28  
31054 Possagno (TV)

PROT. 0016425 /2018

14.09.2018

OGGETTO: autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti da ampliamento fabbricato nel canale Valle del Ghebo a POSSAGNO Fg. 10 mappali di riferimento 1091, 1471, 1505, 1507, 1563, 715. Pratica Unipass n. 02719030245-08082018-1634

#### IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 15019 in data 17/08/2018;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta MENON SRL - Codice Fiscale 02719030245 allo scarico di acque meteoriche provenienti da ampliamento fabbricato nel canale Valle del Ghebo in corrispondenza dei mapp. n. 1091, 1471, 1505, 1507, 1563, 715 - Fg. 10 in Comune di POSSAGNO, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### OPERE CONSORZIALI:

1. si segnala che, in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni in progetto è presente la Valle del Ghebo, canale classificato come secondario di scolo che scorre a cielo aperto entro un alveo in terra lungo il fronte sud dei mappali 715, 1505, 1091 e 1471 (del Fg.10 di Possagno) e che,

#### Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it  
consorziopiave@pec.it  
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

Unità Periferiche  
Treviso  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo  
Via Belluno, 2

essendo appartenente al demanio idraulico, gode, lungo ambo i lati, di una fascia di rispetto avente larghezza di 10 m misurati dal ciglio superiore delle sponde;

2. si ricorda ed evidenzia che, ai sensi del Regolamento Consorziiale per la tutela e l'esercizio delle opere irrigue e del R.D. n°368/1904, tutte le opere (p.e. piantumazioni, recinzioni, costruzioni) di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, poste entro la fascia compresa tra m 4 e m 10 di distanza dal ciglio superiore di entrambe le sponde del suddetto canale demaniale necessitano di specifica autorizzazione idraulica, mentre la fascia di m 4 deve rimanere sempre libera da ostacoli fissi, essere interessata solo da colture erbacee ed essere mantenuta agevolmente accessibile al personale ed ai mezzi del Consorzio per i necessari interventi di gestione e manutenzione senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
3. ne consegue che i nuovi corpi edilizi, le strutture di recinzione ed i nuovi manufatti in genere, ivi comprese le eventuali siepi ed alberature, dovranno realizzarsi al di fuori della fascia di rispetto come sopra definita mentre, al suo interno, sono esclusivamente autorizzabili recinzioni di tipo esclusivamente removibile (p.e. rete metallica fissata a pali in legno o in ferro infissi direttamente nel terreno e privi di fondazione in calcestruzzo o rete metallica fissata su strutture prefabbricate removibili);
4. nulla osta, per quanto di competenza e sotto il profilo idraulico, per l'esecuzione di un intervento di consolidamento della sponda sinistra della Valle del Ghebo mediante la posa di massi di adeguata pezzatura annegati in un getto di malta cementizia per un'estensione di circa 30 m, come previsto nel progetto presentato;
5. nel corso dei lavori non dovranno essere intaccate le opere idrauliche esistenti e non dovrà essere impedito il libero deflusso delle acque;
6. eventuali danni e/o manomissioni delle sponde del canale che dovessero manifestarsi a seguito dei lavori in oggetto dovranno essere prontamente ripristinati a cura e spese del richiedente (e dei successori in causa) ed a perfetta regola d'arte;

**MISURE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA AMPLIAMENTO:**

7. il piano di imposta dei fabbricati e degli eventuali accessi più depressi (ingresso rampe, bocche di lupo) dovrà essere assunto almeno 20 cm al di sopra delle sistemazioni esterne e comunque superiore di almeno 20 cm rispetto al piano campagna circostante;
8. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo delle acque (artt. 908 - 913);
9. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, al fine di non aggravare le condizioni idrauliche dei canali ricettori e di ridurre la quantità d'acqua di scarico, si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti nel progetto presentato e descritti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica dell'Ing. Paolo Andreatta (volume di invaso a lento vuotamento costituito da un bacino di detenzione a cielo aperto avente capacità di accumulo di 315 mc) risultano adeguati a garantire il rispetto dell'invarianza idraulica dell'ambito di intervento sotto il profilo del volume invaso;
10. si declina ogni responsabilità in merito al corretto funzionamento e costante manutenzione del gruppo di sollevamento deputato al riempimento del suddetto bacino di detenzione;
11. il bacino di detenzione dovrà avere un franco di sicurezza di almeno 20 cm rispetto al livello di massimo invaso e le sponde adeguatamente consolidate e stabili per il contenimento dell'acqua;





12. si ricorda che, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n°152/06 e Piano Regionale di Tutela delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali e parcheggi non possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente trattate in un apposito manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato, e/o recapitate in un corpo idrico superficiale o in fognatura;
13. gli scarichi di fondo e troppo pieno previsti in progetto verso la Valle del Ghebo dovranno essere a vista ed a quota opportuna al fine di evitare rigurgiti;
14. in corrispondenza dei punti di recapito nel canale demaniale suddetto dovranno eseguirsi adeguate opere a difesa e protezione del fondo e delle sponde del corso d'acqua mediante massi di adeguata pezzatura annegati in un getto di malta cementizia per un'estensione a monte ed a valle non inferiore a m 2;
15. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
16. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
17. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Laveder Enrico tel. 335-7255074.
18. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
19. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
20. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.
21. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere prevista dal Regolamento.
22. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
23. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.

24. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di essere informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento ed esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati stessi nell'ambito delle finalità e delle modalità connesse al rilascio del provvedimento e per tutta la durata dello stesso.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.

Cordiali saluti



Ing. Paolo Battagion  
Direttore

Allegati: copia timbrata  
Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua  
Istruttore Mereu ing. Gabriele  
N. pratica 68340 PB/LP/PP/TF/gm/nc